






VALITAS

Pension Solutions
INDEPENDA

| individuali insieme



Regolamento sugli accantonamenti

Valitas Fondazione collettiva LPP

Valido dal 31 Dicembre 2025

Indice

Art. 1	Principi e obiettivi	3
Art. 2	Livello di fondazione	3
Art. 3	Livello di cassa di previdenza	3
Art. 4	Accantonamenti tecnici a livello di fondazione o a livello di cassa di previdenza	4
Art. 5	Accantonamenti non tecnici	7
Art. 6	Accantonamento per rischi di investimento	7
Art. 7	Procedura	8
Art. 8	Ripartizione degli utili	8
Art. 9	Soggetto a modifiche/Entrata in vigore	8

Art. 1 Principi e obiettivi

Ai sensi dell'art. 48e OPP 2, la Valitas Fondazione collettiva LPP disciplina in un Regolamento le regole per la costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione, osservando in questo contesto il principio della continuità.

Il Consiglio di fondazione della Valitas Fondazione collettiva LPP ha definito la politica degli accantonamenti e adottato il presente Regolamento con delibera del 23 Marzo 2026, avendo cura di garantire in ogni momento lo scopo di previdenza. In quanto fondazione collettiva, la Fondazione distingue tra accantonamenti a livello di cassa di previdenza e accantonamenti a livello di fondazione. Le casse di previdenza sono indipendenti l'una dall'altra.

Art. 2 Livello di fondazione

I pool di beneficiari di rendita e il pool di rischio biometrico sono gestiti a livello di fondazione.

1. Pool di beneficiari di rendita a livello di fondazione

All'interno dei pool dei beneficiari di rendita, la Fondazione gestisce le rendite che non sono riassicurate e non rientrano nel pool di rischio biometrico. Si tratta nello specifico di:

- rendite di vecchiaia
- rendite d'invalidità temporanee e a vita (da acquisizioni)
- rendite per i superstiti derivanti da rendite d'invalidità o di vecchiaia
- indennità di rincarato concesse ai sensi della LPP
- rendite compensative tra le rendite minime legali LPP e le rendite riassicurate

Per tali rendite vengono costituiti da un lato il capitale di copertura necessario e dall'altro gli accantonamenti e le riserve descritti di seguito.

2. Pool di rischio biometrico a livello di fondazione

Il pool di rischio biometrico a livello di fondazione raggruppa e gestisce i rischi di invalidità e decesso delle casse di previdenza affiliate che non riassicurano le loro prestazioni di rischio con una compagnia di assicurazione sulla vita.

I valori di riscatto delle prestazioni di rischio acquisite vengono accreditati al pool di rischio biometrico a livello di fondazione. Il finanziamento attuale è assicurato dai contributi di rischio delle casse di previdenza affiliate al pool di rischio biometrico. I capitali di copertura, gli eventuali capitali di previdenza e gli accantonamenti per le prestazioni di rischio assicurate sono registrati nel pool di rischio biometrico.

Art. 3 Livello di cassa di previdenza

A livello di cassa di previdenza si gestiscono solitamente

- gli accantonamenti,
- le riserve di fluttuazione di valore e
- i fondi liberi.

Le riserve di fluttuazione sono determinate in modo individuale per ogni cassa di previdenza e dipendono dalla struttura degli investimenti patrimoniali della cassa di previdenza. Le regole per determinare le riserve di fluttuazione di valore sono stabilite nel Regolamento sugli investimenti separato.

I fondi liberi risultano di volta in volta dal bilancio come saldo.

Se necessario, la cassa di previdenza può creare i propri accantonamenti tecnici per determinati rischi (p.es. accantonamenti per compensare le aliquote di conversione eccessive e/o il pensionamento anticipato in seguito a una riduzione del tasso di interesse tecnico o alla conversione delle basi tecniche). Il finanziamento e l'accumulo sono effettuati conformemente all'articolo 4.9.

In via eccezionale, i beneficiari di rendita possono essere gestiti a livello di cassa di previdenza (in modo temporaneo o permanente). In questi casi, gli accantonamenti per i beneficiari di rendita a livello di cassa di previdenza e a livello di fondazione devono essere gli stessi. Si applicano le stesse basi tecniche. Tali casse di previdenza sono menzionate specificamente nel conto annuale, indicando le relative chiusure.

Art. 4 Accantonamenti tecnici a livello di fondazione o a livello di cassa di previdenza

A livello di fondazione o a livello di cassa di previdenza vengono costituiti i seguenti accantonamenti:

- accantonamento per futuri adeguamenti al rincaro ai sensi della LPP
- accantonamento per longevità per le rendite correnti, nella misura in cui queste non sono riassicurate
- riserva di fluttuazione per l'effettivo dei beneficiari di rendita
- accantonamento per casi di prestazione pendenti e latenti
- accantonamento per la riduzione del tasso di interesse tecnico

1. Basi tecniche e direttive del Consiglio di fondazione relative all'aliquota di conversione

Nel caso di rischi assunti autonomamente, le basi tecniche (tavole periodiche o generazionali) sono stabilite dal Consiglio di fondazione sulla base di una raccomandazione dell'esperto in materia di previdenza professionale.

La scelta delle basi influisce sull'ammontare degli obblighi, sugli accantonamenti necessari e, di conseguenza, sull'entità dei fondi liberi.

I valori attuali delle rendite per coniugi attese sono determinati secondo il cosiddetto metodo collettivo, ovvero si presuppone una frequenza di matrimonio statistica.

Il Consiglio di fondazione definisce le basi tecniche applicabili, l'aliquota di conversione corretta sul piano attuariale, l'aliquota di conversione di riferimento e i margini di fluttuazione entro i quali le Commissioni amministrative possono operare con la propria aliquota di conversione.

2. Tasso d'interesse tecnico

Il tasso d'interesse tecnico viene fissato dal Consiglio di fondazione sulla base di una raccomandazione dell'esperto in materia di previdenza professionale, in modo tale che, nel lungo termine, sia inferiore al rendimento effettivo del patrimonio di un margine adeguato e possa essere mantenuto per un periodo di tempo più lungo. Nella sua raccomandazione, l'esperto tiene conto della direttiva tecnica DTA 4 della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP). Se il tasso d'interesse tecnico regolamentare supera la raccomandazione, l'esperto informa il Consiglio di fondazione e lo consiglia sulle misure da adottare.

Il Consiglio di fondazione decide il livello dei tassi d'interesse tecnici per i rischi assunti autonomamente a livello di fondazione e per i membri dei pool di beneficiari di rendita con e senza datori di lavoro assegnati.

Il tasso d'interesse tecnico per i beneficiari di rendita del relativo pool senza datore di lavoro assegnato è fissato a un livello di rischio significativamente inferiore a causa dell'insufficiente capacità di rischio strutturale.

Nel caso di beneficiari di rendita gestiti a livello di cassa di previdenza, la Commissione amministrativa può decidere di fissare il tasso d'interesse tecnico a un livello diverso. Tuttavia, non può superare il tasso d'interesse tecnico

massimo stabilito dalla Fondazione. Gli accantonamenti tecnici necessari sono iscritti a bilancio a livello di cassa di previdenza e finanziati da quest'ultima.

3. Capitali di copertura dei beneficiari di rendita acquisiti

L'importo dei capitali di copertura da accantonare per i beneficiari di rendita acquisiti viene determinato, in caso di nuova affiliazione, sulla base della struttura della cassa di previdenza da affiliare. Il tasso d'interesse tecnico applicato non può superare il tasso d'interesse tecnico massimo stabilito dalla Fondazione.

I beneficiari di rendita acquistati continuano a essere assegnati al datore di lavoro corrispondente.

4. Capitali di copertura dei beneficiari di rendita acquisiti nell'ambito della tariffa ASA della porta girevole

La rendita d'invalidità e la rendita per figli di invalidi, rilevate o riscattate da una società dell'ASA o da un membro di Inter-Pension nell'ambito della tariffa ASA della porta girevole, sono incluse nel pool di rischio biometrico, in deroga all'art. 4 cpv. 3 della tariffa ASA della porta girevole.

Gli impegni della previdenza rilevati nel pool di rischio biometrico sono contabilizzati in base alla tariffa ASA della porta girevole.

5. Accantonamento per fluttuazione del rischio di attività

Il valore obiettivo dell'accantonamento corrisponde alla franchigia contrattuale della riassicurazione di tipo «Stop-Loss» delle casse di previdenza affiliate, meno i contributi di rischio annuali delle casse di previdenza affiliate che non riassicurano le loro prestazioni di rischio in modo congruo con una compagnia di assicurazione sulla vita.

L'accantonamento è stato costituito per la prima volta il 31 dicembre 2024 e può essere accumulato nell'arco di 3 anni.

6. Accantonamento per futuri adeguamenti al rincarato

Per gli effettivi di assicurati, per i quali l'adeguamento al rincarato non è riassicurato secondo la LPP, viene costituito un accantonamento per il rincarato, che comprende i premi per il rincarato riscossi oltre agli eventuali fondi ricevuti da terzi per futuri adeguamenti al rincarato, e detratto il valore attuale delle indennità di rincarato concesse dalla Fondazione. Se l'accantonamento supera un importo annuo in premi per il rincarato, il Consiglio di fondazione decide l'adeguamento delle aliquote contributive e/o lo scioglimento/l'ulteriore compensazione dell'accantonamento per il rincarato.

7. Accantonamento per le perdite da pensionamento

L'accantonamento per le perdite da pensionamento si compone di due parti:

a. Aumento LPP

A causa dell'aliquota di conversione attuariale eccessivamente elevata ai sensi della LPP, può accadere che le prestazioni minime previste dalla LPP siano superiori alle prestazioni regolamentari (aumento LPP). Ne consegue una perdita derivante dall'aumento delle prestazioni minime della LPP. Il Consiglio di fondazione si accerta quindi che non vengano stipulati nuovi piani di previdenza con prestazioni minime di risparmio della LPP e che le prestazioni minime di risparmio dei piani esistenti vengano aumentate. La Fondazione applica il metodo di contabilizzazione (confronto delle prestazioni LPP con le prestazioni regolamentari; aumento solo se le prestazioni LPP superano le prestazioni regolamentari). Se, sulla base dei dati individuali, si prevede comunque un aumento per le persone assicurate che hanno diritto al pensionamento anticipato secondo la legge e il

Regolamento, il valore attuale dell'aumento LPP viene contabilizzato come accantonamento a livello di cassa di previdenza o finanziato attraverso quest'ultima. Viene preso in considerazione l'importo medio del prelievo di capitale.

b. **Perdite dell'aliquota di conversione**

Finché le aliquote di conversione determinate dalla Commissione amministrativa sono più alte delle aliquote di conversione corrette sul piano attuariale, la cassa di previdenza subisce delle perdite da pensionamento.

Sono considerate corrette sul piano attuariale le aliquote di conversione risultanti dalle attuali basi attuariali della Fondazione. Quando si impiegano le tabelle periodiche, si utilizza quella dell'anno di valutazione corrispondente. Il tasso d'interesse tecnico utilizzato per determinare le aliquote di conversione corrette sul piano attuariale è il tasso d'interesse tecnico delle attuali basi attuariali per i beneficiari di rendita.

Per tutte le persone assicurate che hanno diritto al pensionamento anticipato ai sensi della legge e del Regolamento, il valore attuale della differenza tra la rendita di vecchiaia regolamentare e la rendita di vecchiaia risultante da un'aliquota di conversione corretta sul piano attuariale (come definita sopra) viene contabilizzato come accantonamento. Viene preso in considerazione l'importo medio del prelievo di capitale.

8. Accantonamento per il finanziamento dei beneficiari di rendita in seguito allo scioglimento del contratto

Questo accantonamento deve essere costituito nelle casse di previdenza se i beneficiari di rendita rimangono nella Fondazione Independa al momento dello scioglimento del contratto di affiliazione o se esiste un rischio maggiore che i beneficiari di rendita rimangano nella Fondazione Independa senza persone assicurate attive.

Il valore obiettivo dell'accantonamento corrisponde almeno alla differenza del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita tra il tasso di interesse tecnico attualmente applicato e il tasso di interesse tecnico per il bilancio dei beneficiari di rendita senza datore di lavoro assegnato.

L'accantonamento è costituito su raccomandazione dell'esperto nel quadro del rendiconto intermedio o quando si profila una risoluzione del contratto di affiliazione. Può essere costituito in un periodo da massimo di 7 anni.

9. Accantonamento per casi di prestazione pendenti e latenti

L'accantonamento per casi di prestazione pendenti e latenti viene costituito al fine di garantire il finanziamento delle prestazioni assicurative relative a eventi verificatisi prima della data di chiusura del bilancio, il cui diritto alle prestazioni non è stato ancora legalmente riconosciuto o la cui insorgenza è prevista sulla base di accertamenti attuariali.

L'accantonamento è stato calcolato sulla base dei casi noti al 31 dicembre 2025. Dall'analisi dei casi di prestazione registrati emerge un importo ponderato dei danni pari a CHF 1 200 000, fissato come valore obiettivo iniziale per l'accantonamento.

Questo valore obiettivo viene regolarmente verificato dall'esperto di previdenza professionale e, se necessario, adeguato.

L'accantonamento è gestito nel pool di beneficiari di rendita Rischio (cassa di previdenza n. 1271).

10. Accantonamento per la riduzione del tasso di interesse tecnico

Una riduzione del tasso di interesse tecnico comporta un aumento dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici. I costi derivanti da una prevista riduzione del tasso di interesse tecnico possono essere coperti mediante la costituzione di un accantonamento corrispondente su un periodo massimo di 7 anni.

11. Contributo finanziario

a. Calcolo

Per coprire le perdite da pensionamento a livello di cassa di previdenza, l'esperto calcola un contributo di rischio separato (contributo di longevità).

Il contributo di longevità viene fissato nella stessa misura per tutti gli assicurati in percentuale (%) del risparmio assicurato. Nella misura in cui per i piani di previdenza che superano solo di poco il minimo LPP in termini di prestazioni di risparmio vi è una maggiore probabilità di un aumento LPP, è possibile applicare a tali casse di previdenza un supplemento al contributo di longevità. Il contributo di longevità viene adeguato se la Commissione amministrativa abbassa l'aliquota di conversione e, di conseguenza, si riduce la differenza rispetto all'aliquota di conversione corretta sul piano attuariale della Fondazione.

b. Pagamento

Le singole casse di previdenza pagano il loro contributo di longevità su base continua tramite la riscossione dei premi o i contributi del datore di lavoro, oppure compensandolo con la loro quota di eccedenze dalla riassicurazione o da altri fondi esistenti.

12. Contabilizzazione dell'accantonamento

Per il calcolo dell'accantonamento per le perdite da pensionamento viene utilizzata la somma del valore attuale dell'aumento LPP e del valore attuale delle perdite dell'aliquota di conversione meno sette volte il contributo annuo del contributo di longevità. I sette anni rappresentano il numero di anni dalla possibilità di pensionamento anticipato fino all'età di pensionamento ordinaria, basandosi sull'età di 65 anni. Si fa quindi una media su sette anni e si contabilizza la differenza tra la somma delle spese per le perdite da pensionamento e la somma delle entrate per coprire queste perdite. Nel calcolo viene incluso anche il tasso medio di prelievo di capitale dell'anno in corso. Qualora questi parametri dovessero cambiare, verrebbe adattata anche la contabilizzazione, specialmente se l'età minima per percepire la prestazione di vecchiaia viene aumentata. I valori negativi non vengono contabilizzati.

Art. 5 Accantonamenti non tecnici

Gli accantonamenti non tecnici vengono costituiti unicamente in caso di evidente necessità, p.es. in caso di rischio di processo.

Art. 6 Accantonamento per rischi di investimento

a. Fattispecie

Diverse categorie di investimento sono soggette a notevoli rischi di oscillazione del valore e del cambio. Al fine di assorbire le fluttuazioni previste, per i capitali pensionistici gestiti dalla Fondazione a livello di fondazione (pool di beneficiari di rendita) viene costituito un accantonamento separato per rischi di investimento o una riserva di fluttuazione di valore.

Quest'ultima serve a compensare le perdite di reddito patrimoniale, il che incide solo in modo limitato sul risultato annuale della Valitas Fondazione collettiva LPP.

Questa misura soddisfa il requisito di cui all'art. 50 OPP 2, che impone alla Fondazione di garantire la sicurezza del conseguimento dello scopo di previdenza. Perché ciò avvenga, la Fondazione deve armonizzare attentamente l'investimento del patrimonio alla capacità di rischio. Si tratta quindi di essere in grado di far fronte alle fluttuazioni prevedibili del patrimonio complessivo legate al mercato e di disporre di sufficienti fondi liquidi o liquidabili per soddisfare puntualmente gli obblighi attuali e futuri.

La riserva di fluttuazione di valore viene creata secondo le stesse basi sulle quali vengono costituite le riserve di fluttuazione di valore delle casse di previdenza affiliate. I beneficiari di rendita a livello di fondazione costituiscono in tal senso una cassa di previdenza.

b. Costituzione e scioglimento

Se i rispettivi pool di beneficiari di rendita hanno un risultato annuale positivo, l'eccedenza viene impiegata per costruire la riserva di fluttuazione di valore fino a raggiungere il valore di riferimento. In caso di risultato annuale negativo, questo deve essere addebitato, per quanto possibile, alla riserva di fluttuazione di valore.

Art. 7 Procedura

L'esperto in materia di previdenza professionale si esprime periodicamente, tuttavia almeno ogni tre anni, nel suo rapporto sugli accantonamenti e le riserve di fluttuazione. Sulla base della verifica dell'esperto, il Regolamento deve essere adeguato alle nuove circostanze e si devono adottare nuove basi tecniche.

Art. 8 Ripartizione degli utili

Il Consiglio di fondazione decide in merito alla ripartizione degli utili, in particolare quelli derivanti dalla riassicurazione, che non possono essere assegnati alle singole casse di previdenza (vedere anche l'art. 76 del Regolamento di

previdenza). A tal fine occorre dare priorità alle esigenze di finanziamento della Fondazione, in particolare al necessario accumulo di accantonamenti e al finanziamento delle perdite derivanti dall'aumento LPP e dalle perdite al momento del pensionamento. Per quanto concerne i beneficiari di rendita dei pool di beneficiari di rendita a livello di fondazione, il Consiglio di fondazione si esprime annualmente sugli adeguamenti delle loro rendite (art. 36 cpv. 2 LPP). A condizione che sia garantito il finanziamento, le rendite possono essere adeguate anche su richiesta e decisione di una Commissione di previdenza.

Art. 9 Soggetto a modifiche/ Entrata in vigore

Questo Regolamento è stato adottato dal Consiglio di fondazione il 23 Marzo 2026. Di conseguenza viene applicato per la stesura del bilancio al 31 dicembre 2025. Il Consiglio di fondazione può decidere di modificare questo Regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche vengono notificate all'autorità di vigilanza competente. Per l'interpretazione del presente Regolamento fa stato il testo tedesco.

Consiglio di fondazione della
Valitas Fondazione collettiva LPP

Data della decisione:
Zurigo, 23 Marzo 2026

Il presente documento è una traduzione. In caso di contestazione, fa fede la versione tedesca.



Compacta Fondazione collettiva LPP

Aprile 2026

c/o Valitas AG

Dammstrasse 23
6300 Zug

T +41 58 411 11 22

www.valitas.ch
compacta@valitas.ch